

Infortunio in itinere , evento lesivo e patologia preesistente

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 12121 dell'11 giugno 2015 , ha stabilito che , in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali , trova diretta applicazione la regola secondo cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.

.....

In tema di infortunio in itinere, nel caso in cui l'evento lesivo occorso al lavoratore rappresenta un aggravamento che va ad inserirsi in un quadro patologico preesistente al fatto , non si può escludere la riconducibilità dell'invalidità temporanea all'incidente occorso al lavoratore medesimo e riconosciuto come infortunio in itinere, atteso che l'evento non costituisce occasione di evidenza ma concausa della patologia.

Il fatto

Il caso trae origine dalla controversia proposta da una lavoratrice la quale aveva adito il tribunale di primo grado per vedersi riconosciuto il pagamento da parte dell'Inail , dell'indennità per il periodo di inabilità temporanea in ragione di un infortunio in itinere occorso l'anno precedente.

Nella fattispecie la lavoratrice, dopo essere scesa dalla macchina con la quale si recava al lavoro, era inciampata nel marciapiede ed era caduta a terra in avanti, battendo le mani e le ginocchia. Nel primo referto del pronto soccorso, all'esito delle radiografie, era stato rilevato "trauma contusivo mano destra e sinistra, ginocchio destro e sinistro", con prognosi di tre giorni.

L'Inail aveva riconosciuto un primo periodo di inabilità temporanea , in ragione di detto infortunio in itinere.

Un ulteriore periodo di inabilità temporanea era connesso all'intervento chirurgico effettuato dalla lavoratrice. L'Inail aveva però disconosciuto l'infortunio in itinere per il

periodo di convalescenza successivo all'operazione, sostenendo che il danno al ginocchio che aveva reso necessario l'intervento era stato causato dall'obesità della lavoratrice e non tanto dal precedente infortunio.

La dipendente aveva letto una sentenza a lei sfavorevole in primo grado e per questo aveva in seguito proposto ricorso di fronte ai giudici di appello, i quali però avevano riconfermato la decisione del giudice di prime cure.

La Corte d'Appello, infatti, aveva escluso che tale periodo di inabilità temporanea fosse conseguenza dell'infortunio in itinere.

Nelle motivazioni di tale sentenza, il giudice di secondo grado aveva affermato che il Consulente Tecnico d'Ufficio aveva evidenziato che la lavoratrice era soggetto obeso, e che risultava già affetta da una patologia degenerativa. In ragione di ciò, aveva concluso che tale quadro patologico non poteva essere ricondotto quale conseguenza dell'evento lesivo occorso in precedenza.

Di conseguenza, il giudice aveva ritenuto sussistere una patologia preesistente, che valutata secondo il principio di equivalenza causale, e considerato l'onere probatorio pur sempre gravante sull'attore, induceva a ritenere che la caduta a terra era mera occasione di evidenza della patologia degenerativa e non concausa della stessa, né dell'intervento chirurgico in questione a cui seguiva l'inabilità temporanea in questione.

La lavoratrice proponeva quindi ricorso in Cassazione avverso tale decisione, deducendo la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio occorso e la successiva riapertura dell'infortunio dopo l'intervento.

Ad avviso della ricorrente l'intervento chirurgico costituiva la necessaria conseguenza del trauma contusivo subito. Tale intervento era stato consigliato già alla chiusura del primo periodo di inabilità temporanea ed era stato eseguito l'anno successivo a seguito di una scelta meditata della lavoratrice.

A sostegno del ricorso, poi, la lavoratrice lamentava che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che la patologia in questione fosse riferibile alle sue condizioni fisiche, nel particolare al sovrappeso, senza dare alcuna rilevanza neppure concausale all'infortunio, in contrasto con le previsioni normative secondo le quali va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito anche solo in maniera indiretta e remota a produrre l'evento.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

In premessa i Giudici Supremi affermavano che “l’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 ha espressamente ricompreso nell’assicurazione obbligatoria la fattispecie dell’infortunio “in itinere”, inserendola nell’ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1124/65”.

Facendo poi riferimento precedenti della propria giurisprudenza , la Corte di legittimità riferivano che già in precedenza, era stato affermato il principio secondo cui “il nesso di occasionalità con il lavoro per l’indennizzabilità dell’infortunio del lavoratore è ravvisabile non solo quando l’infortunio avvenga nell’ambiente di esecuzione del lavoro ma anche quando il fatto, che abbia determinato l’infortunio, pur non verificandosi in tale ambiente , rientra nell’ambito del lavoro assicurato e costituisce uno specifico rischio del lavoro da cui il prestatore d’opera debba essere protetto”.

Sempre le Sezioni Unite della Suprema Corte , proseguivano i giudici , avevano avuto modo di rilevare che “ la mancanza, nel T.U. n. 1124 del 1965, di una generale previsione di tutela dell’infortunio in itinere non esclude la indennizzabilità di questo, qualora le circostanze del suo verificarsi siano tali da determinare un vincolo, obiettivamente ed intrinsecamente apprezzabile , con la prestazione dell’attività lavorativa”.

Tanto premesso, ricordava la Suprema Corte che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola secondo cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni (art. 41 c.p.), secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.

La Corte d’Appello, concludeva la Corte , non aveva fatto corretta applicazione del suddetto principio laddove, con motivazione contraddittoria, in quanto pur facendo riferimento all’evento lesivo come un “aggravamento” che si inseriva in un quadro degenerativo della cartilagine preesistente al fatto, aveva escluso la riconducibilità dell’invalidità temporanea in questione all’incidente occorso alla lavoratrice , riconosciuto come infortunio in itinere, ritenendo l’evento occasione di evidenza della patologia e non concausa della stessa.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d’informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Tanto comportava non solo un difetto di motivazione della sentenza impugnata, ma conseguentemente anche una violazione del richiamato principio dell'equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 c.p.

La sentenza impugnata, pertanto, veniva cassata e il ricorso accolto.

In definitiva

Nel caso di un infortunio in itinere , secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, se l'evento lesivo rappresenta un aggravamento che si inserisce in un quadro patologico preesistente al fatto, l'infortunio occorso alla lavoratrice non può essere escluso dalle cause che hanno reso necessario l'intervento, solo perché già esistevano delle patologie da sovraccarico del ginocchio a causa del sovrappeso.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)